LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 9 LUGLIO 1909

ed acquistassero la stabilità entro l'anno 1939, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilità ».

L'onorevole Calda ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

CALDA. Spero che il ministro voglia accogliere l'emendamento che ho presentato e risparmiarmi di parlare. L'emendamento è accettabile: l'ha riconosciuto anche l'egregio relatore della Commissione. Se il ministro dichiara di accoglierlo, mi risparmio di svolgerlo.

Una voce dall'estrema sinistra. È una specie di contratto! (Ilarità).

MANNA, relatore. Ho dichiarato che è innocuo: perchè si metta il 30 giugno od il 31 dicembre; nessuno potrà seriamente lagnarsi. Coi posti attualmente vacanti e con quelli che si renderanno vacanti pel collocamento a riposo, tutti i professori straordinari che vi avranno dritto saranno promossi.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Mettiamo pure 31 dicembre 1909; tanto, questa modificazione anche accontenta l'ottima Commissione.

PRESIDENTE. Con questa modificazione, pongo a partito l'articolo 30.

(È approvato).

Art. 30, ora 31.

I liberi docenti, i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a lire 2,000, conserveranno la stessa retribuzione, qualora l'incarico venisse loro confermato.

(È approvato).

Art. 31, ora 32.

Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il ministro, sentito il Consiglio superiore, procederà alla revisione delle tabelle G, H, I, nel limite però della somma prevista dalla presente legge, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224.

Su quest articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

APRILE. Dovendosi procedere alla revisione delle tabelle in questi due anni, si potrebbe correggere immediatamente un errore che esiste nella tabella H.

MANNA, relatore. L'abbiamo fatto. APRILE. Allora rinunzio a parlare. PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 31, ora 32.

(È approvato).

Art. 32, ora 33.

Il personale scientifico e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto o alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative nelle regie Università e nei regi istituti d'istruzione superiore, sarà all'atto dell'applicazione della presente legge raggruppato rispettivamente nelle categorie di aiuto e di assistente, o di capotecnico, tecnico o aiuto tecnico.

Il personale subalterno sia di ruolo, sia straordinario, nella prima applicazione della presente legge sarà distribuito tra i bidelli e custodi e tra gli inservienti.

A questo articolo la Commissione ed il ministro propongono che dove si dice « personale scientifico », si dica « personale assistente ». E poi, propongono che nella terza linea sia tolta la particella « o ».

L'onorevole Queirolo propone infine il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Gli aiuti attualmente addetti a cattedre per le quali sono destinati degli assistenti conservano, ad personam, la loro attuale qualifica».

L'onorevole Queirolo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

QUEIROLO. Vi sono alcuni istituti universitari, ad esempio quelli di agraria, ai quali non sono attribuiti aiuti dalla presente legge, e che, tuttavia, attualmente hanno gli aiuti. Ora questi giovani chiedono giustamente che sia ad essi mantenuto il titolo ad personam.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Onorevole Queirolo, se essi hanno questo titolo, nessuno ad essi lo toglie. Entrano nei quadri della legge...

QUEIROLO. Ma nella legge non è contemplato... (Clamori).

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo a partito l'articolo 33, con le modificazioni apportatevi dalla Commissione e dal ministro e di cui ho dato notizia alla Camera.

(È approvato).